

## **ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PER LE SITUAZIONI ORIENTATE AL NON RICONOSCIMENTO**

**DIREZIONE MEDICA DEA II S. M. GORETTI – LATINA**

**DIREZIONE MEDICA DEA I DONO SVIZZERO – FORMIA**

**UOSD DIREZIONE MEDICA TERRACINA - FONDI**

### **Informativa per le situazioni orientate al non riconoscimento**

La madre in difficoltà per la gravidanza e la futura nascita del bambino può ricevere aiuto e valutare con l'assistente sociale del Presidio Ospedaliero le risorse disponibili per la sua situazione, individuando un progetto possibile per lei e per il figlio. Può riferirsi anche all'assistente sociale dei Servizi Sociali del Comune.

La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo in Ospedale dove è nato. Anche per la donna coniugata “vale la libertà di non riconoscimento, con la dichiarazione di non voler essere nominata nell'atto di nascita del figlio”. La madre rimane anonima: il suo nome non viene trascritto nell'atto di nascita.

Il bambino non riconosciuto è segnalato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dall'Assistente Sociale del Presidio Ospedaliero attraverso la Direzione di Presidio. Aperto il procedimento relativo allo stato di abbandono, il Tribunale provvede alla dichiarazione di adottabilità, alla nomina di un Tutore e a ogni provvedimento nell'interesse del minore. Nella segnalazione e in ogni successiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria (A.G.) devono essere omessi elementi identificativi della madre.

### **Casi particolari**

La madre che ha specifici e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento può chiedere al Tribunale per i Minorenni, presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo prima di provvedere o meno al riconoscimento. In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessi per un periodo massimo di due mesi, nei quali la madre deve, per conservare il diritto al riconoscimento, mantenere con continuità il rapporto con il bambino.

Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre e/o padre non ancora sedicenni, impossibilitati quindi al riconoscimento, ma con la volontà di occuparsene, la procedura di adottabilità viene sospesa sino all'autorizzazione al riconoscimento da parte del giudice del Tribunale Ordinario, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con i genitori stessi.

### **L'adozione del bambino non riconosciuto**

In tempi molto brevi, il Tribunale per i Minorenni affida il neonato non riconosciuto a una coppia di genitori adottivi, scelta tra quelle che hanno presentato domanda di adozione e di cui sono stati accertati i requisiti, considerata la più idonea alle esigenze del minore. Durante l'anno di affido preadottivo, il Tribunale per i Minorenni ne vigila il buon andamento, incaricando i Servizi Sociali territoriali.

Verificata la positività dell'inserimento, il Tribunale per i Minorenni procede all'adozione; l'adottato acquista lo stato di figlio, sarà informato dai suoi genitori adottivi, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, circa la sua condizione di figlio adottivo.